

TRIBUNALE DI RAGUSA
ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO

Per il sig. **BLANCO Piero**, nata a Firenze il 20.07.1964, C.F. BLNPRI64L20D612I, residente in Modica (RG) in C.so S. Pertini n.16, rappresentato e difeso per procura rilasciata su separato foglio e allegata telematicamente nel fascicolo informatico, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Salvatore M.A. Spataro (c.f. SPTSVT70H14C351Q, fax 095/383876, pec: salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it), Massimo Barrile (c.f. BRRMSM68T16E974Z - fax n. 091/6092533 - indirizzo pec: avv.massimobarrile@pec.it), Valentina Cappello (c.f. CPPVNT75D41H163G, pec: valentina.cappello@avvragusa.legalmail.it), Daniela Carmela Nicastro (c.f. NCSDL73P57F205H, pec: avv.danielanicastro@pec.it), ed elettivamente domiciliati in Ragusa, Via Giuseppe Di Vittorio n. 1, presso lo studio dell'avv. Valentina Cappello

CONTRO

1- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (Già Ministero dell'Istruzione), in persona del Ministro p.t., (C.F. 80185250588), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, è *ope legis* domiciliato;

IN FATTO

Il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 10.01.2007 al 21.12.2015 **con mansioni di operatore di segreteria**, presso lo IAL SICILIA, accreditato **per corsi in obbligo scolastico** presso la Regione Sicilia con codice AH1028 D.A. 1037 del 13.04.2006, nonché dall'1.07.2019 al 31.12.2019 presso Euroform progettazione e servizi informativi di Emanuele Maria Mercede e C. s.a.s. impresa sociale, con sede in Acireale, accreditato presso la Regione Sicilia con codice AH0536 con D.D.G n. 5000 del 29/09/2014, oggi AAV847 con decreto n. 1311 del 29/09/2021, così come risulta dalle lettere di incarico, dal Sial, dall'estratto conto previdenziale e dai decreti di accreditamento ed elenco organismi accreditati allegati nel fascicolo telematico.

Lo stesso in data 21.04.2021 ha presentato domanda di partecipazione al Bando di cui al D.M. del Ministero dell'Istruzione n. 50/2021 per l'inserimento e l'aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia del Personale ATA per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, per il profilo professionale di Assistente amministrativo (nonché di assistente tecnico e



collaboratore amministrativo), protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I. 5296479.21-04-2021.

Nella domanda di inserimento/aggiornamento in graduatoria, il ricorrente ha richiesto la valutazione del servizio svolto presso gli enti di formazione accreditati con la Regione Sicilia, presso i quali ha svolto lo specifico servizio di operatore di segreteria, al pari del servizio svolto presso la scuola statale, oppure, in subordine, la valutazione del predetto servizio al pari di quello prestato presso le scuole legalmente riconosciute e convenzionate o paritarie.

Occorre infatti chiarire che il Ministero dell'Istruzione con il Decreto ministeriale n. 50/2021 ha previsto, in diverse misure, la valutazione di titoli di servizio di varia natura, di scuola statale e paritaria, tuttavia ha omissis di prevedere espressamente la valutazione del servizio specifico svolto alle dipendenze dei Centri di Formazione professionale che, come si avrà modo di chiarire, fanno parte, a pieno titolo, del sistema educativo di istruzione nazionale.

Pertanto il dirigente scolastico della scuola capofila "Principi Grimaldi" di Modica nella redazione e pubblicazione delle graduatorie definitive di istituto di 3° fascia del personale ATA del 09.08.2021, non ha attribuito al servizio prestato dal ricorrente presso gli enti di formazione professionale la valutazione corretta al suddetto servizio, attribuendo solamente il punteggio di 4,75, considerando il servizio svolto presso i suddetti Enti come qualsiasi servizio svolto alle dirette dipendenze di pubbliche amministrazioni o enti locali.

In esito a tale penalizzante ed illegittima valutazione, il ricorrente, con riferimento al profilo di assistente amministrativo, ha ottenuto un punteggio molto basso, pari a punti 16,18, anziché 58,93, con conseguente penalizzante posizione nella relativa graduatoria di circolo e d'istituto.

In data 23.07.2021 il ricorrente ha presentato reclamo all'amministrazione avverso l'errata attribuzione del punteggio, il quale è stato respinto dal Dirigente Scolastico il 05.08.2021.

Il 15.11.2021 il ricorrente ha svolto servizio come collaboratore scolastico presso l'I.C. "G. Caruano" di Vittoria, così che l'amministrazione resistente ha proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese in domanda dal ricorrente, ai sensi dell'art. 6 comma 11 del citato d.m., convalidando, ai sensi del comma 12 del predetto articolo, il punteggio precedentemente allo stesso attribuito per i profili ATA di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico.



L'attribuzione del punteggio inferiore al ricorrente, al pari di quello prestato presso qualsiasi amministrazione statale, ente locale o patronati scolastici è illegittima, contraria ai principi dell'ordinamento giuridico e scolastico e tale da determinare una grave e ingiusta disparità di trattamento rispetto al personale che ha svolto il proprio servizio presso istituzioni scolastiche non statali, pure prese in considerazione dal decreto, nonché rispetto al personale docente per il quale, invece, è prevista espressamente la valutazione del servizio prestato presso gli Enti di formazione.

Il ricorrente ha dunque diritto alla valutazione del servizio prestato presso gli Enti di formazione per il profilo di assistente amministrativo con punteggio pari a quello prestato presso le istituzioni scolastiche statali o, in subordine, delle scuole legalmente riconosciute e convenzionate o paritarie, per i seguenti motivi.

IN DIRITTO

Quadro normativo del sistema di istruzione e formazione di secondo ciclo. Unicità del sistema di istruzione e formazione professionale

L'omessa valutazione dei servizi svolti nei centri di formazione professionale non tiene in debito conto del ruolo attribuito dalla legge agli enti di formazione professionale all'interno dell'unico sistema educativo di istruzione e formazione.

Invero, il sistema educativo italiano registra l'introduzione in forza dell'art. 68 L. n.114/1999 di un generale obbligo di istruzione, per i giovani 15/17enni, distinto in obbligo scolastico e formativo, ossia, l'obbligo di permanenza a scuola per nove anni, in sede di prima applicazione, e l'obbligo per lo Stato di predisporre per ciascun soggetto in formazione l'ulteriore formazione fino a 18 anni (o comunque fino al conseguimento di un titolo o di una qualifica) nei seguenti percorsi anche integrati di istruzione e formazione: la scuola, la formazione professionale regionale e l'apprendistato.

Il sistema della formazione professionale era stato già disciplinato dalla legge quadro n. 845/1978 quale sistema facente parte integrante del sistema educativo nazionale, inizialmente previsto solo ad obbligo scolastico assolto, ma, con la normativa di settore successiva, integrato all'interno dello stesso obbligo formativo.

In applicazione della predetta L. n. 114/1999, il DPR 12 luglio 2000, n. 257, concernente l'obbligo di frequenza delle attività formative, aveva ribadito che l'obbligo formativo può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione



e formazione nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della formazione professionale di competenza regionale e nell'esercizio dell'apprendistato.

Con la legge delega di riforma n. 53/2003, viene conferito al governo la delega ad adottare *“uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale”* (art.1) , prevedendo all'art. 2 che *“i decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:*

- a) *è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze,...*
- b) *sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale...*
- c) *è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione....”.*

Con detta legge, è stato quindi abrogato l'obbligo di istruzione fino a 15 anni ed è stato ridefinito l'obbligo formativo come diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale per almeno 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; la scelta dei percorsi è ricaduta, quindi, sui giovani in uscita dalla terza media e a questo si è accompagnata, grazie ai protocolli d'intesa tra i Ministeri dell'Istruzione, del Lavoro e le Regioni e Province autonome, la sperimentazione di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale ex Conferenza Unificata del 19 giugno 2003.

Il D.Lgs. n. 226/2005, su delega della L. n. 53/2003 art. 2, comma 1, lett. d, ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato *«nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale»*, ed ha dettato le norme generali ed i livelli essenziali del secondo ciclo del sistema educativo di



istruzione e formazione¹. Lo stesso decreto precisa che il sistema dell'istruzione superiore e quello di istruzione e formazione professionale, nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione, hanno pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, ecc.

La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti

¹ - all'art. 1 dichiara "1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Assolto l'obbligo di istruzione di cui ... nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76

2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

[...]

5. percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità ...

[...]

7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III.

[...]"

L'art. 15 dispone: "1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.

2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.

3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4.

[...]"

Gli artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 stabiliscono i livelli essenziali ed in particolare, l'art. 18 stabilisce i livelli essenziali dei percorsi:

"1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:

a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;

b) l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;

c) l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;

d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, senti-te le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata, a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.

2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi".

L'art. 19 i livelli essenziali per i docenti:

"1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per al-meno cinque anni nel settore professionale di riferimento".



valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di studi².

Il sistema educativo registra, poi, con la Legge finanziaria del 2007 (n. 296/06), un ulteriore riconoscimento della funzione indefettibile del sistema della Formazione professionale, atteso che l'obbligo di istruzione è innalzato per almeno 10 anni, assolto il quale si prosegue nel diritto-dovere all'istruzione e formazione³, diritto-dovere riaffermato dall'art. 13 della legge n. 40/2007 di modifica l'art.1 del D.Lgs. n. 226/2005 (sul secondo ciclo) che viene ad assumere la seguente forma: *"Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e **formazione professionale**"*.

Il complessivo quadro normativo sopra delineato disegna, quindi, il sistema educativo di istruzione e formazione, cui si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, **come costituito in un unicum dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale**. In pratica, al termine della terza media, per assolvere all'obbligo di istruzione, il sistema è delineato con le possibilità di scegliere tra:

- frequentare il primo biennio di un percorso quinquennale di scuola superiore statale o paritaria (istruzione liceale, tecnica o professionale);
- frequentare il primo biennio di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale (IeFP) presso una scuola superiore o presso un centro di formazione professionale,
- entrare nel mondo del lavoro con un contratto di apprendistato, ma solo dopo aver compiuto 15 anni di età.

Con riferimento al quadro legislativo regionale, per quel che rileva nel caso in esame, si precisa che la Legge regionale n. 24 del 1976, istitutiva del comparto della formazione professionale in Sicilia, all'art. 1, recita: *<<...L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione promuove, programma, dirige e coordina le*

2 - Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, precisa altresì il D.Lgs. 226/2005, riconoscono le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.

3 - I commi 622 e 624 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 dispongono:

"Art. 1 - 622. *L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. [...]* L'obbligo di istruzione **si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale** di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. [...]"

"624. [...] Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".



iniziative di formazione professionale in tutti i settori delle attività economiche e sociali ad eccezione del settore sanitario, ed ai vari livelli di qualificazione.

L'azione formativa, nel rispetto delle linee di indirizzo della programmazione economica regionale e del principio della partecipazione, in coerenza ai programmi di intervento economico sociale approvati dall'Assemblea regionale siciliana, in una visione integrata con le politiche di pieno impiego, in attesa della riforma della scuola secondaria superiore, è diretta a realizzare un servizio pubblico che favorisca lo sviluppo della personalità, della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori, e potenzi le occasioni di più elevata capacità professionale, onde agevolare l'allargamento delle possibilità di occupazione.

Le iniziative regionali tenderanno a muoversi in connessione con le linee di intervento degli organi comunitari, anche in modo da potere usufruire delle provvidenze relative disponibili per le iniziative di politica regionale...>>.

Dunque, la norma, "...in attesa della riforma della scuola secondaria superiore..." viene ad anticipare di due anni l'istituzione del settore della formazione professionale che troverà, poi, nella Legge quadro n. 845/1978⁴ effettiva e compiuta profilazione come sistema facente parte integrante del sistema educativo nazionale, come già evidenziato, inizialmente previsto ad obbligo scolastico assolto, ma poi integrato con le disposizioni normative sopra richiamate all'interno dello stesso obbligo formativo.

La Regione Siciliana, autonoma dal 1949, gode già da tempo di prerogative che hanno in buona parte anticipato le riforme istituzionali e, per esempio, in materia di mercato del lavoro, così come in altri ambiti, ha potestà legislativa: così, proprio in materia di formazione professionale, ha legiferato, anticipando – come si diceva – di due anni la legge quadro nazionale n. 845/78, con una legge, la L.R. n. 24/76 che ancora attualmente regola, seppure modificata ed integrata nel tempo, le attività di formazione professionale e che già nel 1976 prefigurava la finalità di orientamento professionale, oltre che quella di formazione professionale.

Tale legge prevede l'approvazione ed il finanziamento di un piano formativo annuale, finanziato in origine con sole risorse regionali alle quali, via via, negli

4

--- **L. n. 845/1978: 1. Finalità della formazione professionale.**

La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

2. Oggetto della formazione professionale.

Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente. Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato. Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti. L'esercizio delle attività di formazione professionale È libero.



ultimi anni si sono aggiunte, in quota sempre più consistente, risorse statali e comunitarie e delinea il medesimo sistema poi normato a livello nazionale dalla legge n. 845/1978.

In particolare, l'art. 8 della suddetta L. n. 845/1978 individua le attività oggetto della formazione professionale:

- *“Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:*

a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto l’obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attività di lavoro;

b) all’acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

c) alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione culturale superiore a quella corrispondente alla scuola dell’obbligo;

d) alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di riconversione;

e) alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;

f) all’aggiornamento, alla qualificazione e al perfezionamento dei lavoratori;

g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia;

h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.”,

delineando un sistema di istruzione e formazione complesso che comprende la formazione degli adulti e la formazione nell'età dell'obbligo scolastico.

I successivi artt. 10 e 11 della richiamata Legge n. 845/1978 identificano la strettissima relazione esistente fra il sistema della formazione e quello dell'istruzione pubblica.

Recita l'art.10: <<...Raccordi con il sistema scolastico

Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell’ambito della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore.



Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.

Ai fini dell'innovazione metodologica-didattica e della ricerca educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.

L'art.11. Rientri scolastici

A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di corsi o direttamente sul lavoro è data facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento.

A favore degli allievi che frequentano attività di formazione professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo>>.

Dunque, rimonta alla stessa normazione primaria, ossia alla L. n.845/1978 e prima ancora alla legge regionale siciliana 24/1976, una **identificazione del sistema della formazione professionale come strutturalmente organico al sistema dell'istruzione nazionale**, tanto da assurgerne poi a parte integrante con la previsione che **l'obbligo formativo può essere assolto anche in enti di formazione professionale**: infatti, in linea con gli orientamenti dell'Unione Europea, il nuovo obbligo di istruzione è finalizzato a garantire a tutti i giovani il raggiungimento delle competenze di base necessarie per il loro pieno sviluppo personale, per la costruzione di corrette e significative relazioni con gli altri e per l'esercizio attivo e consapevole dei diritti di cittadinanza e, trattandosi di competenze fondamentali per preparare i giovani alla vita adulta e che costituiscono la base per ulteriori occasioni di apprendimento e per la futura vita lavorativa, un ruolo di primaria importanza è attribuito a quelle competenze che possono essere raggiunte anche con la specifica preparazione formativo-professionale.

La definizione dei saperi e delle competenze che caratterizzano l'obbligo di istruzione comporta che durante il primo biennio di tutti i percorsi (scolastici e di Istruzione e formazione professionale) debba essere garantito ad ogni studente il raggiungimento dei medesimi obiettivi: ciò assicura l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, pur nel rispetto delle specifiche caratteristiche dei diversi ordini, tipi ed indirizzi di studi, ulteriore obiettivo che si colloca nel quadro delle norme che disciplinano il cosiddetto "diritto-dovere all'istruzione e alla formazione".



E non è un caso che anche il sistema della formazione professionale sia stato espressamente chiamato alla vigilanza sul fenomeno della dispersione scolastica: in caso di abbandono da parte del minore del percorso scolastico/formativo, il Legale rappresentante dell'istituzione scolastica/formativa, verificata l'inadempienza, invia al Sindaco del Comune di residenza o di domicilio temporaneo dell'allievo una specifica segnalazione che consenta la migliore rintracciabilità possibile del minore e della sua famiglia.

Così come non è nemmeno un caso che il pieno raccordo con l'istruzione statale sia stato dettato anche dal D.M. 29.11.2007 con cui il Ministero dell'Istruzione di intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza ha stabilito i criteri di accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione dell'obbligo di istruzione⁵.

Ancora le circolari Miur prot. n. 18902 del 07.11.2018 e la più recente n. 33071 del 2022, riguardanti l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado si riferiscono anche alle iscrizioni al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni (v. paragrafo "ambito di applicazione", pag. 1 della circolare) e, al punto 5 prevedono che l'obbligo di istruzione si assolve, dopo l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso la frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012 erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà.

E in effetti la Regione Sicilia ha emanato delle linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionali nelle quali si individuano gli standard e l'offerta formativa sia con riguardo ai percorsi di formazione relativi all'obbligo scolastico sia relativamente a quelli per adulti finalizzati all'acquisizione del titolo di studio utile per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Deve allora sottolinearsi che dal quadro normativo sopra delineato emerge chiaramente che il sistema della formazione professionale fa parte a pieno titolo del sistema di istruzione e formazione ed è sottoposto a procedure di

⁵ - Il 20.03.2008, nell'Ambito della Conferenza Permanente Stato-Regioni, viene raggiunta l'Intesa per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi ed il 16.12.2010 viene raggiunta l'ulteriore intesa Stato-Regioni riguardante l'adozione delle linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, con la predisposizione di tabelle di corrispondenza utilizzate per la valutazione del servizio.



accreditamento, nonché di monitoraggio e di controllo⁶ che ne garantiscono il rispetto dei livelli essenziali, sia sotto il profilo della programmazione, sia sotto il profilo delle strutture e del personale utilizzato.

In particolare, con specifico riferimento al sistema di istruzione e formazione del secondo ciclo, la formazione offerta nelle istituzioni scolastiche e nei centri di formazione professionale accreditati ha pari rango e dignità (art. 1, co.5, D.lgs. n. 226/2005) e concorre in uguale misura e valore all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

2- Illegittimità della mancata valutazione nel D.M. 50/2021 dei servizi prestati presso gli Enti di formazione

Alla luce del sistema normativo sopra delineato, nel quale il sistema della formazione professionale è parte integrante dell'unico sistema educativo di istruzione e formazione, appare evidentemente errata ed illegittima la mancata previsione nel bando (d.m. 50/2021) di qualsiasi valutazione del servizio specifico svolto presso Enti appositamente accreditati dalla Regione alla formazione professionale, tanto più in obbligo formativo, come quelli presso i quali ha prestato servizio il ricorrente.

Allorquando lo stesso D.M. n. 50/2021 attribuisce una valutazione al servizio specifico prestato nelle scuole statali, da un lato, ed a quelle non statali parificate, sussidiate o sussidiarie, pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, dall'altro lato, sull'evidente presupposto che il servizio svolto sia sempre meritevole di considerazione per l'esperienza professionale maturata a prescindere da inevitabili differenze organizzative che comunque connotano una scuola statale rispetto ad una scuola non statale, allora non è dato comprendere perché ciò non debba avvenire anche per il servizio svolto nei centri di formazione professionali oggetto della presente disamina.

In particolare il servizio prestato come assistente amministrativo presso tali Enti non può essere considerato alla stregua di qualsiasi altro incarico prestato presso una qualsiasi amministrazione pubblica, come erroneamente ritenuto dall'amministrazione scolastica che ha attribuito al ricorrente un punteggio pari a 0,05 punti per ciascun mese lavorato, omettendo così di valutare adeguatamente l'esperienza specifica svolta del ricorrente nell'ambito dell'unico sistema d'istruzione e formazione professionale.

In particolare la tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto ministeriale 50/2021 deve essere letta in modo conforme al sistema educativo di istruzione e formazione professionale attribuendo il giusto valore alla specifica esperienza

- 6 - - Regolamento di accreditamento per la regione Sicilia Decreto Presidenziale n. 25/2015.



maturata dal ricorrente presso le istituzioni del sistema d'istruzione, considerando il servizio prestato presso gli enti di formazione professionale, per i motivi di seguito spiegati, alla stessa stregua del servizio prestato presso le scuole statali o, in subordine, alla stregua del punteggio prestato presso le scuole di istruzione secondaria non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate e le scuole non statali paritarie.

3- Ingiustificata disparità di trattamento con il personale docente

L'equiparazione del servizio prestato presso gli enti di formazione a quello prestato presso le altre istituzioni scolastiche è confermata dall'operato dello stesso Ministero il quale riconosce il predetto servizio al personale docente.

Già il D.M. n. 374/2017 per l'Aggiornamento della II e la III fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto del Personale Docente ed Educativo con validità per il triennio 2017/2020, prevedeva espressamente, tra i titoli di servizio, anche quello prestato nei centri di formazione professionale su insegnamenti curriculari, che è valutato per l'intero periodo secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente⁷; così, ancora, le O.M. 60/2020 e n. 112/2022, concernenti la costituzione delle cd. GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), contempla tale valutazione (art.15), ma soprattutto sono le recenti procedure concorsuali del 2020⁸ ad aver ritenuto pienamente validi tali servizi anche per selezioni preordinate alla costituzione del rapporto di ruolo.

Nessuna giustificazione risiede, quindi, nella odierna omessa valutazione dei servizi in parola per le graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA.

E' evidente, infatti, che l'omessa valutazione nel D.M. n. 50/2021 del servizio svolto nei centri di formazione professionale sia del tutto illegittima, ingiustificata, priva di logica ed irragionevole, determinando indubbiamente disparità di trattamento, da un lato, tra il personale scolastico docente e quello

⁷ - Addirittura, al comma 4bis è previsto che anche il contratto di lavoro atipico è valutato nello stesso modo ("2 I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curriculari, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente").

Nell'Allegato B, nelle Note al punto D), l'art. 1Bis dispone:

"Il servizio svolto presso i centri di formazione professionale è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, a partire dall'anno scolastico 2008/2009. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall'Intesa relativa alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali".

⁸ - Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. (Decreto n. 498);

- Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499);

- Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 510);

- Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune. (Decreto n. 497).



amministrativo, dall'altro, tra quello amministrativo di scuole statali e non statali e quello dei centri di formazione professionale accreditati (pur facendo tutti parte di un unico sistema di istruzione e formazione del secondo ciclo).

La scelta si manifesta ancor più irragionevole ove si consideri che la Tabella generale di valutazione dei titoli di servizio del personale ATA ai fini delle supplenze risulta fissata unicamente con atto di natura regolamentare (DM 430/2000) e non con normazione primaria, sicché nessuna ipotetica illegittimità per violazione di legge si concreterebbe all'atto di riconoscere anche i predetti servizi come espressamente valutabili.

Si chiarisce infatti che d'altronde la stessa originaria elencazione dei servizi valutabili resa nella prima stesura del risalente DM 430/2000 risulta successivamente ampliata e modificata, giusta inserimento, anche nel DM 50/2021 e nelle relative tabelle ad esso allegate, della valutazione dei servizi resi in scuole paritarie e convenzionate, non originariamente contemplati dal DM 430/2000.

Non sussiste ragione, nemmeno sistematica, quindi per escludere il servizio svolto presso gli enti di formazione professionale da quelli valutabili, anzi il supporto giurisprudenziale ricondurrebbe addirittura gli enti di formazione professionale a quelli legalmente riconosciuti (cfr. Cass. n.19606/2003).

Il Tribunale civile di Palermo, sez. I, nella sentenza n. 1475/2015, ha confermato la natura concessoria del rapporto tra Regione siciliana ed ente formativo privato che ha per oggetto il corrispettivo di prestazioni rese nello svolgimento di servizio pubblico, quale la formazione professionale (come chiarito da ultimo dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, decisione n.14572 del 22 giugno 2007) nonché la **natura di servizio pubblico dell'attività di formazione professionale**.

Non va nemmeno dimenticato che la Regione siciliana, in relazione alla crisi di taluni centri di formazione, ha ritenuto di avocare a se in determinati periodi di tempo la gestione stessa di alcuni rapporti lavorativi, attraverso il CIAPI (Centro Interaziendale Addestramento professionale integrato DDG n. 4993/14) che è un soggetto in mano pubblica, quale enti strumentali della Regione siciliana i cui organi, sia di amministrazione che di controllo sono di nomina regionale (l.r. 6 marzo 1976, n. 25) e la cui finanza è essenzialmente di derivazione regionale (l.r. 1 agosto 1977, n. 78, l.r. 18 agosto 1978, n. 48 e l.r. 8 novembre 1988, n. 35): oltre alla natura pubblica del servizio, si è assistito anche alla diretta gestione pubblica dello stesso.



Il riconoscimento al ricorrente dell'esperienza prestata con il servizio presso gli enti di formazione professionale risponde anche ai principi comunitari dettati in materia di libera circolazione dei lavoratori, che hanno trovato attuazione con il D.L. n. 59/2008 conv. con modificazioni in L. n. 101/2008, che all'art. 5 dispone " 1. *Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve più favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attività analoga a quella considerata rilevante e svolta in un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano.*

Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in virtù del quale deve essere valutata ai fini economici e giuridici l'esperienza professionale acquisita dal lavoratore nell'esercizio di un attività analoga a quella considerata rilevante.

Tanto premesso si rileva l'illegittimità dei provvedimenti dell'amministrazione resistente che hanno ritenuto di escludere la valutazione del servizio specifico svolto dal ricorrente nei centri di formazione professionale al pari di quello svolto presso le altre scuole del sistema di istruzione.

Considerato che la Tabella generale di valutazione dei titoli di servizio del personale ATA ai fini delle supplenze risulta fissata unicamente con atto di natura regolamentare (DM 430/2000) e non con normazione primaria, si impone una lettura della predetta tabella conforme al quadro normativo sopra delineato (al fine di escluderne l'illegittimità), che tenga conto del ruolo attribuito dalla legge ai centri di formazione professionale all'interno dell'unico sistema educativo di istruzione. Deve pertanto ritenersi che nella nozione di scuola legalmente riconosciuta e convenzionata, a cui fanno riferimento le tabelle di valutazione dei titoli, debbano essere ricompresi anche i centri di formazione professionale accreditati con la Regione, così come ritenuto dal Tribunale di Ragusa con la sentenza 1106/2022.

3.Equiparazione al servizio prestato presso le scuole statali.

Ma vi è di più.



Per i motivi di seguito spiegati, deve ritenersi che il servizio prestato dal ricorrente presso i centri di formazione professionale debba essere equiparato al servizio prestato presso le scuole statali.

Ed invero deve ritenersi che il d.m. n. 50/2021 ed i relativi allegati, sia illegittimo laddove nega una parità di valutazione tra servizi prestati presso le scuole non statali paritarie, cui devono essere ricondotti i servizi prestati in Enti di formazione professionale di cui al presente ricorso, e servizi prestati presso le scuole statali.

La legge n. 62/2000, all'art.1 prevede che *"Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita"*.

Il successivo comma 3, precisa inoltre che *"Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione."*

Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. ..."

La legge n. 62/2000 ha, quindi, definitivamente sancito la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale riconoscendo che le scuole private "svolgono un servizio pubblico" e costituiscono, insieme alle scuole statali, "il sistema nazionale di istruzione pubblica" (così T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, sentenza dell'8.2.2001).

Sulla questione si è più volte pronunciato il Tar Lazio (ex multis con sentenza n. 2204/2019 e, nonchè con sentenza n.621 del 15.01.2021), il quale ha premesso che l'art. 1 della L. n. 10.3.2000, n. 62 dispone che il sistema nazionale di istruzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali e che il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006, ha sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal D. Lgs. n. 297/1994 a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie; ha sottolineato che, in armonia col delineato sistema equiparativo, il D.L. n. 255 del 3.7.2001 convertito con L. n.



333/2001, ha stabilito l'equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: *"I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*.

In particolare, con la **Sentenza n.621 del 15.01.2021**, il Tar Lazio ha dichiarato l'illegittimità, sotto il predetto profilo, proprio della tabella di valutazione titoli valida per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale ATA di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94, rilevando che la stessa, nella parte in cui attribuisce al servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie un punteggio pari alla metà di quello attribuito allo stesso servizio prestato, invece in scuole statali, appare illegittima per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7.3.2017, n. 953, Ord.)."

Peraltro, con sentenza 25 luglio 2018 n. 8415, lo stesso Tar Lazio aveva già rilevato che la *"sottrazione e/o mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato, nella specie a tempo indeterminato, in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi poiché confliggenti col principio di pariordinazione dell'attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari sancito dell'art. 2, co.2, d.l. 3 luglio 2001, n.255 convertito con L. n. 333/2001 che stabilisce che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*.

Poiché, come sopra dedotto, i servizi prestati in Enti di formazione professionale devono essere ricondotti ai servizi prestati presso le scuole non statali convenzionate o paritarie, si impone una valutazione del servizio **in eguale misura ai servizi resi in scuole statali**.

Tanto premesso il ricorrente ha diritto alla valutazione del servizio prestato presso gli enti di formazione professionale alla stessa stregua del servizio prestato presso le scuole statali o, in subordine, riconducendo il predetto servizio al servizio prestato presso le scuole legalmente riconosciute e convenzionate o paritarie e conseguentemente il ricorrente ha diritto all'inserimento nella graduatoria di terza fascia di circolo e di istituto di assistente amministrativo con il punteggio di 58,93, o, in subordine, con il punteggio di 35,18 e, conseguentemente, l'amministrazione resistente dovrà essere condannata ad attribuire al ricorrente il predetto punteggio e a collocarlo nella posizione spettante in graduatoria.



Pertanto, per quanto sopra esposto,

VOGLIA L'ON.LE GIUDICE ADITO

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio prestato presso gli enti di formazione professionale alla stregua del servizio prestato presso la scuola statale e conseguentemente riconoscere al ricorrente nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia di assistente amministrativo il punteggio di 58,93, condannando l'amministrazione resistente all'attribuzione del predetto punteggio e a collocare il ricorrente nella posizione spettante nelle graduatorie di circolo e d'istituto della Provincia di Ragusa;

In subordine, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio prestato presso gli enti di formazione professionale alla stregua del servizio prestato presso le scuole legalmente riconosciute e convenzionate o paritarie e conseguentemente riconoscere al ricorrente il punteggio di 35,18 per il profilo di assistente amministrativo, condannando l'amministrazione resistente all'attribuzione del predetto punteggio e a collocare il ricorrente nella posizione spettante nelle graduatorie di circolo e d'istituto di assistente amministrativo della Provincia di Ragusa;

Con vittoria di spese del giudizio.

Si producono:

1. contratti di lavoro del ricorrente a.s. 2021/2022 come collaboratore amm.vo;
2. documenti carriera lavorativa del ricorrente relativa agli enti di formazione (contratti, Silav ed estratto conto previdenziale);
3. decreti della Regione siciliana di riconoscimento dei centri di formazione;
4. estratto accordo del 26 giugno 2007 per l'attuazione dell'obbligo di istruzione (all. B d.a. 2568 del 19.10.2007);
5. elenco organismi accreditati;
6. d.m. 50/2021 e relativi allegati;
7. domanda del ricorrente;
8. graduatoria di circolo e d'istituto della scuola capofila;
9. reclamo e provvedimento della scuola;



10. provvedimento di verifica e convalida del punteggio;
11. circolari ministeriali nn. 18902/2018 e n. 33071/2022;
12. accordo della Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2019;
13. Sentenza del Tribunale di Ragusa;

Con riserva di produrre ulteriori documenti.

Istanza ex art. 151 c.p.c.

Premesso che alla luce di quanto rassegnato in ricorso assumono la qualità di controinteressati tutti i candidati che precedono il ricorrente attualmente nelle graduatorie di terza fascia di circolo e d'istituto dell'Ambito territoriale di Ragusa (delle scuole nelle quali il ricorrente ha fatto richiesta di inserimento) per il profilo di assistente amministrativo, vigenti per il triennio 2021/2024;

-che stante l'esorbitante numero di soggetti interessati, la notifica del ricorso ai controinteressati o tramite G.U. risulterebbe oltremodo gravosa;

Tanto premesso si chiede che l'Ill.m sig. Giudice del Lavoro voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del ministero resistente dei seguenti dati:

- Autorità giudiziaria innanzi la quale si procede, numero di ruolo del ricorso e data dell'udienza;
- Nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- Indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatoria di terza fascia di circolo e d'istituto dell'Ambito territoriale di Ragusa, per il profilo di assistente amministrativo vigenti per il triennio 2021/2024;

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il ricorrente è esente dal versamento del contributo unificato avendo un reddito inferiore alla soglia di legge pari ad € 35.240,00 per il 2021 come da autocertificazione allegata.

Ragusa, lì 31.01.2023

Avv. Salvatore M.A. Spataro

Avv. Massimo Barrile

Avv. Daniela Carmela Nicastro

Avv. Valentina Cappello

